

Edizione di sabato 10 novembre 2018

PENALE TRIBUTARIO

L'irrilevanza del transfer price ai fini penali

di **Marco Bargagli**

IVA

Sospensione dell'Iva all'importazione e frode del destinatario

di **Marco Peirolo**

RISCOSSIONE

Definizione agevolata degli accertamenti: pubblicato il provvedimento

di **Lucia Recchioni**

CONTABILITÀ

Perdita da accordi transattivi deducibile solo in specifici casi

di **Viviana Grippo**

CONTENZIOSO

Conciliazione giudiziale

di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

PENALE TRIBUTARIO

L'irrilevanza del transfer price ai fini penali

di **Marco Bargagli**

Come noto, la **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo** è un **annoso problema** che riguarda le **imprese multinazionali** che operano con l'estero, scambiando beni e/o servizi con imprese del gruppo.

Le disposizioni fiscali in *subiecta materia* sono contenute **nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#)**, a mente del quale ***“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma”***.

Di conseguenza, nel **corso di una verifica fiscale** l'Amministrazione finanziaria potrà **applicare la normativa tributaria sopra richiamata** e, contestualmente, anche in **applicazione delle direttive OCSE** diramate con le linee guida sui prezzi di trasferimento (c.d. *“Transfer Pricing Guidelines”*), operare anche **rettifiche in aumento del reddito**.

Ciò posto, occorre valutare attentamente la potenziale **rilevanza penale** delle suddette **rettifiche fiscali** proposte dall'ufficio, anche alla luce delle **novità introdotte** – con **decorrenza 22 ottobre 2015** – da parte del **D.Lgs. 158/2015** che ha **reformulato il sistema sanzionatorio** amministrativo e penale – tributario.

Attualmente, il novellato **[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#)** prevede:

- **una specifica sanzione** nei confronti di “chiunque” ossia qualsiasi soggetto che, *al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto* indicano, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, **elementi attivi** per un ammontare inferiore a quello effettivo od **elementi passivi inesistenti**, quando, congiuntamente: **l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro centocinquanta mila**; l'ammontare complessivo degli **elementi attivi sottratti all'imposizione**, anche mediante indicazione di **elementi passivi inesistenti**, **è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque,**

è superiore ad euro tre milioni;

- **l'irrelevanza penale delle c.d. "valutazioni estimative"**: in merito, il legislatore ha previsto che *non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

Circa **l'irrelevanza penale del transfer price** è recentemente intervenuta la **CTR Lombardia**, con la [sentenza 3674/18/2018 del 04.09.2018](#).

Secondo il **giudice di primo grado** era **decaduto il potere impositivo da parte dell'Agenzia delle entrate** non potendo operare, ai fini penali, il **raddoppio dei termini** per la implicita **abrogazione del regime transitorio** di cui al **D.Lgs. 128/2015**, operata dalla **L. 208/2015**.

Inoltre, **ai fini tributari**, non veniva condivisa la riqualificazione di una società italiana da **"agente"** a **"distributore"** di un'altra **società del Gruppo di diritto francese**.

Inoltre, sempre a **parere del giudice di prime cure**, la concreta individuazione delle **funzioni svolte e dei rischi assunti dalla società ricorrente** imponevano la **verifica del rispetto dei principi** posti dalla normativa del c.d. *transfer pricing*; *"tale verifica, eseguita dalla Agenzia applicando il metodo del margine netto della transazione, portava a conclusioni inattendibili soprattutto per la scelta inappropriata dei comparables ed il rilievo andava, perciò, annullato"*.

In merito, i **giudici regionali** hanno condiviso la **pronuncia di decadenza dal potere impositivo**, non tanto per l'**inapplicabilità del raddoppio dei termini**, quanto per la **inesistenza di alcun fatto di reato**.

Il **giudice del gravame** ha infatti ritenuto che **l'asserita pretesa** da parte dell'Agenzia delle entrate, di vedere raddoppiati i termini dell'accertamento, si fondasse **"sulla strumentale denuncia di dichiarazione infedele per il mero ritenuto scostamento dei redditi dichiarati rispetto a quelli presuntivamente accertati in applicazione di metodo non certo e codificato, tipicamente valutativo e per giunta illegittimamente invocato"**.

In definitiva, gli **avvisi di accertamento** sono stati emessi ritenendo violata la nuova versione dell'[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#), a tenore della quale sono **penalmente irrilevanti** fatti basati su **valutazioni giuridico-tributarie**.

A parere della Corte, *"la irrilevanza penale del fatto doveva apparire ictu oculi atteso che l'analisi di transfer pricing che avrebbe accertato lo scostamento oltre le soglie è fondata per definizione su valutazione discrezionale"*.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Sospensione dell'Iva all'importazione e frode del destinatario

di **Marco Peirola**

Nel caso in cui l'importatore abbia beneficiato dell'**esenzione dell'Iva all'importazione** sulla base di un'autorizzazione rilasciata in seguito a un previo controllo dell'Ufficio doganale, quest'ultimo **non è tenuto a pagare l'Iva a posteriori** qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che **non ricorrevano le condizioni sostanziali dell'esenzione**, a meno che non si accerti, in base ad **elementi oggettivi**, che tale soggetto **sapeva o doveva sapere** che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una **frode**, commessa dall'acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare la frode.

Con questa conclusione, raggiunta nella [causa C-528/17 del 25 ottobre 2018](#) (*Milan Božićević Ježovnik*), la Corte di giustizia è ritornata a pronunciarsi sulla **portata delle condizioni applicative** del regime sospensivo previsto per i beni immessi in libera pratica destinati ad essere trasportati/spediti in altro Paese membro dell'Unione europea in esecuzione di una **cessione intraunionale**, anche "per assimilazione", dopo la recente sentenza di cui alla [causa C-108/17 del 20 giugno 2018](#) (*Enteco Baltic*).

La sospensione d'imposta è stabilita dall'[articolo 143, par. 1, lett. d\), Direttiva 2006/112/CE](#), in base al quale gli Stati membri esentano da Iva le importazioni di beni **trasportati/spediti a partire da un Paese UE diverso da quello di arrivo del trasporto/spedizione**, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'**articolo 201**, è **esente** in conformità all'[articolo 138 della stessa Direttiva](#).

In attuazione della **Direttiva 2009/69/UE**, è stato aggiunto il par. 2 all'[articolo 143 Direttiva 2006/112/CE](#), che subordina la **sospensione d'imposta alla duplice condizione** che:

- le cessioni dei beni oggetto di importazione siano esenti ai sensi dell'[articolo 138, par. 1, e 138, par. 2, lett. c\), della Direttiva 2006/112/CE](#), configurando una **cessione intraunionale "in senso stretto" o "per assimilazione"**;
- l'importatore abbia fornito alle Autorità doganali del Paese membro di importazione le **informazioni** riguardanti:
 - il **numero di identificazione Iva** che gli è stato attribuito nel Paese membro di importazione o il numero di identificazione Iva attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato membro di importazione;
 - il **numero di identificazione Iva dell'acquirente** cui i beni sono ceduti a norma dell'articolo 138, par. 1, attribuitogli in altro Paese membro o il **numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito nel Paese membro di arrivo** del trasporto/spedizione quando i beni sono soggetti a un trasferimento a "se stessi", cioè a

norma dell'[articolo 138, par. 2, lett. c\)](#);

- su richiesta delle Autorità doganali, la **prova** che i beni importati sono destinati ad essere trasportati/spediti a partire dal Paese membro di importazione verso un altro Paese membro.

Fermo restando che, nella disciplina italiana, il regime sospensivo in esame è regolato, con alcune differenze, dall'[articolo 67, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. 633/1972](#), inseriti dall'[articolo 8 L. 217/2011](#) (Comunitaria 2010), i giudici dell'Unione, già nella sentenza *Enteco Baltic*, avevano affermato che l'esenzione dell'Iva all'importazione è **subordinata all'esenzione applicabile all'operazione effettuata "a valle"**, cioè alla cessione intraunionale, anche "per assimilazione", dipendendo quindi dal rispetto delle **condizioni sostanziali** previste dall'[articolo 138 Direttiva 2006/112/CE](#).

Se, quindi, la sospensione dell'Iva all'importazione è strettamente collegata al regime impositivo dell'operazione "a valle" non stupisce che il nuovo arresto giurisprudenziale consideri applicabili, ai fini dell'[articolo 143, par. 1, lett. d\), Direttiva 2006/112/CE](#), le indicazioni rese dalla Corte di giustizia in merito alle **cessioni intraunionali viziate da frode**.

In base alla sentenza *Teleos*, di cui alla **causa C-409/04 del 27 settembre 2007**, il fornitore che, in buona fede e adottate tutte le misure che possano essergli ragionevolmente richieste, abbia effettuato un'operazione che rientrava, a sua insaputa, in una frode commessa dal cliente, **non può essere tenuto a pagare l'Iva a posteriori**.

Tale principio vale anche se la cessione intraunionale è realizzata dall'importatore avvalendosi della sospensione d'imposta, in quanto – osservano i giudici dell'Unione nella [causa C-528/17](#) in esame – *"negare automaticamente a un soggetto passivo importatore e fornitore, **senza tenere conto della sua diligenza**, il diritto all'esenzione dall'IVA all'importazione **in caso di frode commessa dall'acquirente**, nell'ambito della cessione intracomunitaria successiva, equivarrebbe a interrompere il nesso tra l'esenzione all'importazione e l'esenzione della cessione intracomunitaria successiva"*.

In coerenza con questa conclusione, l'istituto della revisione dell'accertamento doganale, di cui all'[articolo 78, par. 3, del Codice doganale comunitario](#), **non è applicabile in caso di buona fede**.

Di regola, l'importatore è tenuto al pagamento dei dazi doganali dovuti per l'importazione di una merce rispetto alla quale l'esportatore ha commesso un illecito doganale, **anche qualora l'importatore sia in buona fede e non abbia partecipato all'illecito a nessun titolo** (causa **C-97/95** del 17 luglio 1997, *Pascoal & Filhos*).

In via di eccezione, rileva la Corte nella [causa C-528/17](#) in commento, nell'ambito del regime sospensivo dell'Iva all'importazione di cui all'[articolo 143, par. 1, lett. d\), Direttiva 2006/112/CE](#), *"non si può dedurre dal solo fatto che, in materia doganale, l'articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale preveda che, «quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state*

*applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione», che tali autorità possano esigere dal soggetto passivo importatore il pagamento a posteriori dell'IVA all'importazione **in qualsiasi caso e senza valutarne la diligenza e la buona fede**».*



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Definizione agevolata degli accertamenti: pubblicato il provvedimento

di Lucia Recchioni

Dopo i primi chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate lo scorso 7 novembre, oggetto di commento con il precedente contributo "[Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate](#)" nella giornata di ieri è stato pubblicato il **provvedimento prot. n. 298724/2018** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **provvedimento** in esame ripropone gran parte delle precisazioni già fornite, concentrandosi altresì sul corretto computo dei **termini**. Viene infatti ricordato che la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento**, degli **avvisi di rettifica e di liquidazione** e degli **atti di recupero** si perfeziona con il versamento degli importi dovuti in **unica soluzione** o della **prima rata**

- **entro il termine del 23 novembre 2018**,
- o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'[articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#).

In considerazione delle appena richiamate **previsioni normative**, con il **provvedimento** viene precisato che, ai fini del calcolo del **più ampio termine di proposizione del ricorso assume rilevanza la sospensione** derivante

- da eventuali **istanze di adesione** ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#).
- da eventuali **istanze per lo scomputo delle perdite** di cui agli [articoli 42, comma 4](#), e [40-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), e [articoli 7, comma 1-ter](#), e [9-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#),

presentate entro il 23 ottobre 2018. Tuttavia, è espressamente previsto che il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata debba **rinunciare a tali istanze**.

Pertanto:

- se il contribuente ha presentato **istanza per l'accertamento con adesione**, il termine per aderire alla nuova definizione scadrà il **23.11.2018**, o **se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell'atto** (si considerano, infatti, oltre ai **60 giorni** ordinariamente previsti, anche i **90 giorni di sospensione** connessi all'istanza presentata),
- se all'istanza di accertamento con adesione ha fatto seguito la **sottoscrizione**

dell'accordo, e quest'ultima è avvenuta **entro il giorno 24.10.2018**, **gli importi devono essere versati entro il termine del 13.11.2018**.

Il contribuente, dopo aver effettuato il **versamento** dell'intero importo o della prima rata deve quindi consegnare all'ufficio competente la **quietanza dell'avvenuto pagamento**.

Se, invece, l'atto da definire **non richiede il pagamento di tributi e contributi**, ai fini del **perfezionamento** della definizione agevolata, il contribuente può **manifestare la sua volontà** mediante **comunicazione in carta libera** da presentare all'ufficio competente **entro lo stesso termine previsto per il versamento** per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTABILITÀ

Perdita da accordi transattivi deducibile solo in specifici casi

di Viviana Grippo

L'**accordo transattivo** tra le parti è un contratto civilisticamente riferibile al dettato dell'[articolo 1965 cod. civ.](#) secondo cui: *“le parti, facendosi **reciproche concessioni**, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”*. **Conseguenza** della transazione è solitamente la **rinuncia** da parte del creditore di parte del suo credito a favore della veloce conclusione dell'operazione. Tale rinuncia, quindi, configura una **perdita** di parte del credito vantato.

Fiscalmente **le perdite su crediti possono essere dedotte** secondo il dettato del Tuir.

La prima distinzione da operare è tra le **perdite realizzate** e le **perdite valutative**.

Le prime sono **deducibili**, a prescindere dalla ragione che ad esse sottende, per la parte che **eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi**.

Le seconde, invece, sono deducibili se **derivanti da elementi certi e precisi** ed in ogni caso quando il debitore sia soggetto ad una **procedura concorsuale**. Le **perdite da valutazione** sono trattate dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) il quale distingue:

- i casi di deducibilità **“generalì”** e
- i casi di **deducibilità automatica**.¹⁰



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

CONTENZIOSO

Conciliazione giudiziale

di **EVOLUTION**



La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente, all'Ente impositore o all'Agente della riscossione di definire, totalmente o parzialmente, ogni controversia appartenente alla giurisdizione tributaria, sia per questioni di fatto che di diritto. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole previste per consentire la risoluzione tra le parti nel processo di primo e di secondo grado.

A decorrere dal **1° gennaio 2016**, la conciliazione giudiziale è stata profondamente **modificata** dal **D.Lgs. 156/2015**, che ha riformato l'[articolo 48 del D.Lgs. 546/1992](#) e introdotto gli articoli 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/1992.

A seguito delle modifiche apportate dal **D.Lgs. 156/2015**, la **conciliazione giudiziale** può interessare le **controversie pendenti** sia **in primo** (anche quelle reclamabili, di importo inferiore ad euro 50.000) che **in secondo grado di giudizio**.

La disciplina prevede **due tipi** di **conciliazione giudiziale**:

- **fuori udienza**, quando, in pendenza di giudizio, le parti, con istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori, depositano l'accordo conciliativo raggiunto per la definizione totale o parziale della controversia.
- **in udienza**, quando una delle parti, fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, presenta istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Dalla conciliazione possono prodursi i seguenti effetti:

- **l'estinzione totale o parziale della causa**, a seconda che la **conciliazione** sia **totale o parziale**;

- la **riduzione delle sanzioni al 40 o al 50 per cento del minimo previsto dalla legge**, a seconda che la **conciliazione** sia avvenuta rispettivamente **in primo o secondo grado**.

Ai sensi dell'[articolo 48-ter, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) le somme dovute per effetto della conciliazione devono essere versate:

- entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo, in caso di conciliazione fuori udienza;
- entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale di constatazione, in caso di conciliazione in udienza.

Le **somme dovute** possono essere versate in un'**unica soluzione** o in **forma rateale** in un massimo di:

- **8 rate trimestrali di pari importo**, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data dell'atto di conciliazione;
- **16 rate trimestrali di pari importo**, se le somme superano i 50.000 euro.

Ex [articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973](#) è possibile operare la **compensazione** di tali somme **con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** che il contribuente vanta nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Nei rapporti plurisoggettivi come nel caso di **litisconsorzio necessario**, da una parte, ci è chi ritiene che dovrebbe coinvolgere **tutti i litisconsorti**, a causa della **inscindibilità della lite**, e, dall'altra, vi è chi ritiene la **conciliazione giudiziale** potrebbe interessare **solo coloro che definiscano la lite**, con conseguente **prosecuzione del processo per gli altri**.

Nella conciliazione giudiziale le **spese di giudizio** sono **interamente addebitate alla parte che abbia rifiutato la proposta di conciliazione senza giustificato motivo**, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto dell'accordo ad essa proposto.

In caso di **intervenuta conciliazione** le **spese del giudizio** saranno invece dichiarate **compensate, salvo diversa determinazione** delle parti nell'accordo o nel processo verbale di conciliazione.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Midterm 2018 – Camera ai Democratici, Senato ai Repubblicani

Un Congresso diviso:

- **implica uno stallo politico a Washington, che può minare l'azione fiscale dell'amministrazione Trump**
- **non si traduce in un cambiamento della politica protezionistica nei confronti della Cina**
- **aumenta il rischio di un blocco delle attività amministrative in autunno 2019**

In linea con le attese, alle elezioni di metà mandato **i democratici hanno conquistato la maggioranza alla Camera** dei rappresentanti. **I repubblicani hanno però rafforzato la maggioranza al Senato, dove la geografia elettorale era a loro più favorevole.** Le elezioni prevedevano il rinnovo di un terzo del Senato e dell'intera Camera, l'elezione di governatori in molti stati oltre a quella di altre cariche locali. **I Democratici, che ora potranno condurre l'opposizione a Trump grazie a una rinnovata posizione di forza,** in campagna elettorale hanno promesso di agire su tre punti: controlli sui prezzi dei farmaci, programma infrastrutturale e riforma finanziaria della campagna elettorale. **I democratici potranno soprattutto ostacolare la promessa fatta dal Presidente di un nuovo e ambizioso stimolo fiscale: la maggioranza democratica in un ramo del parlamento rende improbabile l'approvazione di un ulteriore pacchetto di stimolo fiscale** nella seconda parte del mandato di Trump e, quindi, più probabile una graduale decelerazione della crescita economica US nella seconda metà del 2019, all'esaurirsi dello stimolo della riforma fiscale approvata dal Congresso nel 2017. **Contestualmente, diminuisce il rischio di surriscaldamento dell'economia:** un ulteriore stimolo fiscale avrebbe creato non solo più crescita ma anche più inflazione, costringendo la Fed ad essere più aggressiva. Quindi, un congresso diviso potrebbe tradursi anche in una politica monetaria meno aggressiva: il *terminal rate* dovrebbe attestarsi sopra il 3%, come implicato dai

futures, e sotto il 3.5% segnalato dalla Federal Reserve stessa. **Diviene, inoltre, improbabile l'approvazione di un programma infrastrutturale importante:** benché sia il Presidente Trump sia i Democratici del Congresso hanno sostenuto in campagna elettorale la necessità di programmi infrastrutturali, i dettagli delle rispettive proposte sono sostanzialmente diversi e, cosa più importante, i Democratici non saranno motivati a raggiungere un accordo con la Casa Bianca prima delle elezioni presidenziali del 2020. **L'assenza di un rinnovato stimolo fiscale e di un piano infrastrutturale si traduce in un minor stimolo alla crescita economica del paese. Viceversa, l'esito elettorale non dovrebbe influenzare l'evoluzione della contrapposizione commerciale con la Cina e l'imposizione di dazi elevati su molte importazioni da quel paese.** Infatti, da un lato il Presidente ha la facoltà di deliberare in materia di dazi e imposte doganali volte a sfavorire l'importazione negli Stati Uniti di merci più competitive e meno costose, appellandosi alle norme di sicurezza nazionale, aggirando così l'approvazione del Congresso, dall'altro vi è un consenso diffuso anche tra i democratici riguardo la necessità di moderare i rischi derivanti dalle politiche economiche cinesi. La Cina, come nuovo gigante economico che insidia il primato americano, è percepita da molti americani in modo piuttosto negativo perché ritenuta sleale nel modo di fare concorrenza, nel sottrarre nuove tecnologie agli USA, e appare come il nuovo nemico. **Pertanto le tensioni commerciali continueranno fino a quando l'impatto economico e/o di mercato non sia marcato e tale da indurre l'amministrazione ad un atteggiamento più costruttivo nei negoziati con la Cina.** Tuttavia, una camera a maggioranza democratica potrebbe ritardare per l'approvazione della legislazione di attuazione dell'accordo USA-Messico-Canada.

Infine, le decisioni in occasioni delle scadenze fiscali diventeranno più difficili: un Congresso diviso aumenta il rischio di un *fiscal-cliff* in concomitanza delle scadenze fiscali ed in particolar modo quella di ottobre 2019, quando scadrà la *spending law*. La rinegoziazione del tetto fiscale che inizierà in primavera si annuncia, pertanto, accesa, mentre il rischio di *government shutdown* (i.e. blocco delle attività amministrativa) in autunno è aumentata.

In sintesi, l'esito elettorale non modifica l'evoluzione nel breve periodo dell'economia statunitense ma **ci porta ad aspettarci che la politica fiscale muti gradualmente da espansiva a neutrale, confermando una prospettiva di rallentamento graduale della crescita nei prossimi trimestri, in un contesto dove la Fed continuerà ad aumentare gradualmente il costo del denaro spostandosi anch'essa in territorio neutrale.**



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >